

# **MEMORANDUM D'INTESA**

**tra**

## **L'ASSOCIAZIONE FORENSE DELLO STATO DI NEW YORK SEZIONE INTERNAZIONALE**

**e**

## **L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA**

### **PREMESSO CHE**

L'Associazione Forense dello Stato di New York ("NYSBA") fu fondata nel 1876 con l'obiettivo di coltivare la scienza della giurisprudenza, promuovere riforme istituzionali, facilitare l'amministrazione della giustizia ed elevare gli standard di integrità, onore, competenza professionale e decoro nella professione legale. La NYSBA ha una serie di sezioni, tra cui la Sezione Internazionale ("NYSBA International"), che è responsabile, tra l'altro, di rappresentare gli interessi della NYSBA a livello internazionale.

L'Ordine degli Avvocati di Roma ("COA") è un ente pubblico non economico a carattere associativo istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge sull'ordinamento forense e dalle regole deontologiche (art. 24 co. 3 L.247/2012). Il COA, avente sede sin dal 1911 nello storico Palazzo di Giustizia, sede della Corte di Cassazione italiana, è l'Ordine degli Avvocati più grande d'Italia con oltre 26.000 iscritti.

Ciascuna parte ha formato una sezione o un gruppo di diritto internazionale, i cui obiettivi includono l'analisi e la promozione dei diritti dei rispettivi iscritti quando esercitano nell'ambito del diritto internazionale o in giurisdizioni straniere o sono coinvolti in affari internazionali. La capacità di ogni parte di promuovere gli interessi dei suoi iscritti potrà essere rafforzata attraverso una stretta cooperazione tra sezioni o gruppi equivalenti di prestigiose associazioni forensi in altri paesi.

Esiste un rispetto reciproco di lunga data tra gli avvocati del Foro di Roma e quelli del Foro di New York.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, L'COA E LA NYSBA INTERNATIONAL, DESIDEROSI DI STIPULARE UN ACCORDO CHE RICONOSCA I LORO INTERESSI ED OBIETTIVI COMUNI E PER SOLLECITARE ULTERIORMENTE LA LORO COOPERAZIONE, HANNO COSÌ DELIBERATO:**

NYSBA International ed il COA:

- riconoscendo i loro reciproci interessi nel diritto,
- desiderosi di rafforzare la loro cooperazione nel promuovere il rispetto reciproco e gli scambi tra gli avvocati dei due paesi e lo scambio di informazioni e materiali giuridici,
- riconoscendo il loro sostegno reciproco allo stato di diritto e allo sviluppo del lavoro di ricerca giuridica in tutto il mondo,
- riconoscendo la crescente importanza del commercio in tutto il mondo e la necessità di legami più stretti tra appartenenti alla professione legale ed il ruolo vitale svolto dalla legge in queste relazioni,
- riconoscendo il potenziale per affrontare più efficacemente le questioni giuridiche internazionali attraverso programmi internazionali, seminari, congressi, progetti di sensibilizzazione della comunità e lo scambio di pubblicazioni a livello internazionale; e
- riconoscendo i vantaggi inerenti allo sviluppo e al miglioramento della comprensione all'interno di ciascuna giurisdizione delle leggi delle altre giurisdizioni d'interesse negli affari internazionali, nelle controversie commerciali, per i diritti umani e per l'attività di consulenza legale a livello transnazionale,

convengono e stipulano che si impegneranno nel rafforzare l'onore della legge e della professione legale e nello sviluppare e mantenere una relazione basata sul rispetto reciproco e sulla cooperazione, e che attraverso scambi basati sul rispetto reciproco e sulla cooperazione, e in particolare attraverso lo scambio, se del caso, di pubblicazioni giuridiche, materiali e informazioni, nonché visite tra avvocati, ed eventualmente attraverso lo svolgimento di eventi di formazione, si impegneranno nel rafforzare i legami che li uniscono come appartenenti alla professione legale internazionale, e

con il presente Memorandum concordano inoltre che ciascuno di essi manterrà, dopo la firma, le promesse che sono elencate nell'Addendum al presente accordo e discuterà con l'altro termini di iscrizione vantaggiosi a coloro che vorranno aderire. L'Addendum

potrà essere emendato o modificato per accordo scritto di entrambe le parti, accordo che potrà essere realizzato tramite uno scambio di comunicazioni e-mail, senza la necessità di emendare o modificare questo accordo.

## **ADDENDUM AL MEMORANDUM D'INTESA**

Le promesse seguenti sono quelle a cui si fa riferimento nel MOU:

1. Il COA fornirà una lista di contatti e-mail o invierà una e-mail, che sarà preparata dal NYSBA, a nome del NYSBA invitando gli iscritti a ricevere le comunicazioni entro 60 giorni dalla firma del MOU.

2. NYSBA potrà collaborare con il COA per fornire un minimo di un (1) credito formativo "CLE" entro 6 mesi dalla firma del MOU.

3. Il COA potrà scegliere di fornire ulteriori comunicazioni via e-mail ai suoi iscritti durante l'anno, evidenziando le attività chiave del NYSBA che possono essere di interesse per i suoi iscritti.

4. La NYSBA potrà fornire uno sconto ai membri dell'COA, invitandoli ad aderire.

5. La NYSBA International Section potrà fornire uno sconto per l'iscrizione alla sezione ai membri del COA, invitandoli ad aderire una volta divenuti iscritti de NYSBA.

L'Addendum potrà essere emendato o modificato mediante accordo scritto di entrambe le parti, accordo che può essere realizzato mediante uno scambio di comunicazioni e-mail, senza la necessità di emendare o modificare il Memorandum d'Intesa.